

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

AVV. NUNZIELLO ANASTASI
AVV. VIVIANA PERGOLIZZI
Via Nino Bixio 89 – 98123 MESSINA
Tel./Fax 090 696757/090 691697

STUDIO LEGALE

AVV. ALESSANDRA GAZZE'
AVV. MAURIZIO LINO
Viale della Libertà, 171 – tel. fax 091 730 30 83
90143 - PALERMO

ECC.MO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

MEMORIA

della **Federazione Siciliana della Caccia** (P.IVA 80022190823), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig. Francesco Mistretta, nato a Mus-someli (CI) il 19/7/1946, **ARCI Caccia - Comitato Federativo Siciliano** (CF 97043010822), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Francesco D'Elia (CF 97043010822), **A.S.C.N. – Associazione Siciliana Caccia e Natura** (CF 97135680821), in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Francesco Lo Cascio, **U.N. Enalcaccia P.T. – Delegazione Regionale per la Sicilia** (CF 80097130589), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Avv. Giuseppe Evola, **Consiglio Siciliano della Caccia, della Pesca, dell'Ambiente, della Cinofilia e dello Sport** (CF 97170190827), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Michele Pizzuto, **A.N.C.A. – Associazione Nazionale Cacciatori** (CF 97223240827), in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. Vincenzo Salamone, **Federazione Italiana della Caccia - Consiglio Regionale Siciliano** (Cf 97015310580) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, dott. Ernesto Alfonso del Campo, tutti elettivamente domiciliati a Palermo in questo Viale della Libertà 171, presso lo studio degli Avv.ti Maurizio Lino (CF LNIMRZ67R15G273U) ed Alessandra Gazzè (CF GZZLSN66D62G273H), che li rappresentano e difendono, sia unitamente che disgiuntamente all'Avv. Nunziello Anastasi (CF NSTNZL73M223), per mandato in calce al presente atto

CONTRO

l'Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante *pro tempore* e l'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, entrambe rappresentate e difese, nel giudizio di primo grado, dagli Avvocati Corrado V.Giuliano, Nicola Giudice e Giovanni Crosta

E NEI CONFRONTI

dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro tempore*, della Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*, dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, Servizio 6, Protezione Patrimonio Naturale, in persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato

c.c. del 22/9/2010

Ric. n. 1001/2010

FATTO

A) Con l'atto introduttivo del giudizio di I grado, le associazioni ambientaliste appellate chiedevano al Tar Sicilia - Palermo "l'annullamento previa sospensione:

1) del D.A. 493 del 4 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari della Regione Sicilia (e relativi allegati A e B.....), avente ad oggetto regolamentazione dell'attività venatoria del territorio della regione –

Annata 2010/2011, pubblicato in G.U.R.S. n. 27 dell'11 giugno 2010, nelle parti in cui a) il suddetto **calendario venatorio 2010/2011** non è stato sottoposto a preventiva Valutazione di Incidenza ed a verifica di coerenza con i Piani di Gestione dei Siti Natura 2000; b) non contiene o comunque non è stato adeguato alle misure di conservazione fissate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente per i Siti Natura 2010.....; c) non prevede il divieto di caccia lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 – comma 6 e 21 – comma 2 della L. 157/1992 ed individuate dallo stesso Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011; d) non prevede il divieto di caccia nei Siti natura 2000 con particolare riguardo per quelli interessati dai flussi migratori e per quelli segnalati dall'Assessorato Territorio e Ambiente con provvedimento del 31 marzo 2010; e) prevede la caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi (Favignana, Marettimo e Levanzo rientranti nella ZPS ITA010027) a far data dal 10 ottobre 2010 in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS....; f) consente il prelievo venatorio della lepre e della beccaccia in irragionevole ed immotivata difformità dal parere dell'ISPRA prot. 11121 del 30 marzo 2010 ed anche all'interno dei Siti Natura 2000 in irragionevole ed immotivata difformità del provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente; g) non prevede il divieto di caccia nei valichi montani ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale 337/1997, h) consente la caccia agli ungulati nelle ZPS in deroga al divieto vigente per tutte le specie in periodo antecedente al 14 novembre;

2) del D.A. 554 del 15 giugno 2010 dell'Assessore Regionale Risorse Agricole e Alimentari...nella parte in cui consente la caccia successivamente al 14 novembre 2010 nei Pantani della Sicilia sud-orientale, ricadenti nella ZPS ITA090029 ed in irragionevole ed immotivata difformità dal provvedimento del 31 marzo 2010 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;

3) del piano regionale faunistico venatorio 2006/2011, approvato in fase provvisoria con deliberazioni 253 del 18/5/2006 e 287 del 27/1/2006, “**nelle parti in cui** viene assunto dall'Amministrazione resistente a motivazione delle censure formulate con il presente ricorso” (*sic* - !?) “e per le parti riguardanti i Siti natura 2000 per non essere stato sottoposto a preventiva valutazione di incidenza”;

3) di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.... “.

B) Costituitasi l'amministrazione regionale ed intervenute le associazioni venatorie odierne controinteressate, il giudizio - portante il nr. 1180/2010 - veniva definito in fase cautelare con l'ordinanza n. 638/2010 con la quale il Tar Sicilia, Palermo, Sez. I, inspiegabilmente accoglieva l'istanza di sospensione delle associazioni ricorrenti, con la seguente, stringata e per nulla convincente motivazione: “*Ritenuto, quanto alle eccezioni di difetto di legittimazione attiva che le stesse risultano infondate, alla stregua di una interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale (Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con legge 16 marzo 2001, n. 108, e Direttiva 2003/35/EC) dell'accesso alla giustizia amministrativa in materia ambientale; RITENUTO che sussiste l'allegato*

pregiudizio grave ed irreparabile e che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in punto di obbligo di rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE (avuto riguardo anche all'interpretazione datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15 luglio 2010, in causa C-573/08, e 4 marzo 2010, in causa C-241/08) per cui va accolta la domanda di sospensione dell'esecuzione sopra descritta".

C) Avverso la suddetta ordinanza l'Assessorato Regionale Risorse Agricole e Forestali nonché il Presidente della Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente propongono l'odierno gravame, chiedendo l'integrale riforma della pronuncia impugnata con il contestuale rigetto della pretesa cautelare delle associazioni ambientaliste appellate.

DIRITTO

I

In ordine all'inammissibilità del ricorso di I grado.

A) Deve in primo luogo rilevarsi come il Tar adito abbia palesemente errato nel pronunciarsi, in senso favorevole alle odierne appellate, sulla eccezione di inammissibilità per **carezza di legittimazione processuale** formulata, sia dalle associazioni venatorie intervenienti in primo grado, come anche dalle pp.aa. evocate in giudizio.

L'apodittica e laconica motivazione, riportata al punto B) del fatto (priva comunque di qualsiasi pregio per i motivi di cui *infra*) sfiora, invero, il paradosso se sol si consideri che il Giudice di prime cure non ha in alcun modo dato

atto né del proprio recentissimo e diametralmente opposto orientamento (stesso TAR, stessa sezione), sottoposto da questa difesa alla sua attenzione e consolidatosi sulla scia tracciata dal Consiglio di Stato, né delle ragioni per cui lo stesso ha ritenuto di doversene discostare.

In questa sede, pertanto, non potrà che ribadirsi quanto già argomentato sul punto in primo grado, senza tuttavia trascurare di contestare l'aberrante motivazione resa, sempre sul punto, dal primo Giudice.

Il ricorso di primo grado, infatti, non è stato proposto da Legambiente nella sua connotazione di “*associazione di protezione ambientale a carattere nazionale*”, bensì dal Comitato Regionale Siciliano ONLUS dell'Associazione medesima, rappresentato in quanto tale dal Presidente del Comitato stesso e non già dal Presidente nazionale (cfr., in tal senso, TAR Veneto, Sez. III, n. 3591/06). Analoga considerazione, può essere svolta per la Associazione Mediterranea per la Natura, con sede a Messina.

In merito, la giurisprudenza amministrativa si è uniformata nel senso di ritenere che “*la speciale **legittimazione** delle associazione di protezione ambientale a ricorrere innanzi alla giurisdizione amministrativa riconosciuta dall'art. 18 della L. 349 del 1986, riguarda in via esclusiva l'associazione ambientalista nazionale formalmente riconosciuta, e non già le sue articolazioni territoriali con la conseguenza che queste ultime non possono reputarsi munite di autonoma legittimazione processuale neppure per l'impugnazione di atti amministrativi ad efficacia territorialmente limitata*” (Consiglio di Stato,

Sez. V, n. 2151/06, sez. IV, n. 3878/2001, nonché Tar Veneto n. 3170/04, citata in precedenza e Tar Toscana, sez. III, 11/8/2004, n. 3180).

Tale indirizzo è stato da ultimo fatto proprio dal **TAR Sicilia, Palermo**, il quale - con **sentenza n. 1633 del 19/10/2009 – sez. I**, si è espresso nel senso che segue: *“le articolazioni territoriali di associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13, l. 8 luglio 1986 n. 349, che ripetono il loro titolo legittimante da quello conferito all'Associazione nazionale di cui fanno parte, non sono dotate di autonoma legittimazione ad agire in giudizio nemmeno per l'impugnazione di provvedimenti ad efficacia territoriale circoscritta. A tale conclusione si è giunti in considerazione della circostanza che il carattere nazionale (o, comunque, ultraregionale) dell'Associazione costituisce, al contempo, presupposto del riconoscimento e limite della legittimazione speciale, che ha, pertanto, carattere ontologicamente unitario. Solo l'Associazione nazionale in quanto tale è, pertanto, da considerare titolare ex lege, in virtù delle caratteristiche fondanti il riconoscimento, della legittimazione alla causa e solo questa è giusta parte anche nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti ad effetti ambientali circoscritti. Irrilevanti appaiono, conseguentemente, eventuali specifiche previsioni statutarie di conferimento della legittimazione processuale ai rappresentanti delle articolazioni territoriali, avendo le stesse capacità di produrre effetti solo relativamente all'Ente e senza che ciò comporti una distribuzione della titolarità della situazione legittimante (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, VI, 19 ottobre 2007, n. 5453; 3 ottobre 2007, n. 5111; IV, 14 aprile 2006, n. 2151; V, 17 luglio 2004,*

n. 5136; IV, 11 luglio 2001, n. 3878; TAR Liguria, II, 17 marzo 2009, n. 323; TAR Lombardia Milano, IV, 15 dicembre 2008, n. 5786)” (cfr. **Tar Palermo, sez. I, n. 1633/2009; in senso conforme, e da ultimo, Tar Palermo, n. 4184/2010**).

Quanto poi all’improprio riferimento contenuto nell’impugnato provvedimento cautelare alla normativa comunitaria e nazionale, che giustificherebbe, sempre a dire del primo Giudice, l’infondatezza del sollevato difetto di legittimazione attiva, ci si chiede come sia possibile che detta normativa, risalente ad un periodo compreso tra il 1998 ed il 2003, determini un deragliamento dal delineato percorso logico giuridico dal medesimo giudice fermamente affermato ed avallato, da ultimo con la recentissima pronuncia 4184/2010!

Non sarebbe certamente la prima volta che un organo giudicante, anche in un breve arco temporale, muti ed inverta nettamente la tendenza giurisprudenziale già dallo stesso tratteggiata ma, ciò che nella specie lascia perplessi e francamente stupisce, è la totale assenza di ogni e qualsiasi richiamo all’orientamento dal quale si è scelto di discostarsi, nonché delle motivazioni sottese a tale infelice *electio*.

Né, comunque, a diversa conclusione può condurre la lettura della “disciplina europea ed internazionale” cui fa riferimento, sul punto il Tar adito in prima istanza (Convenzione di Aarhus del 25/6/1998, ratificata dall’Italia con L. del 16/3/2001 n. 108 e Direttiva 2003/35/EC).

Infatti, la suddetta Convenzione di Aarhus, nel settore della tutela ambientale, al suo art. 3, prevede soltanto che ciascun sottoscrittore debba “garantire la

partecipazione al processo decisionale” per il tramite di “misure legislative adeguate”.

L’art. 9 della predetta Convenzione, prosegue poi nel senso di garantire l’accesso alla giustizia a tutti i soggetti, individuati nel precedente art. 2, che vantino secondo la legislazione nazionale un interesse sufficiente per agire ovvero denunciino una lesione ad un diritto secondo il codice del diritto amministrativo. “Sufficienza”, specifica la norma, da individuarsi secondo il “diritto interno”.

Diritto interno che, nel nostro ordinamento, avendo **individuato con esattezza quali debbano essere le Associazioni dotate di legittimazione attiva alla tutela degli interessi ambientali** (artt. 13 e 18 della L. 349 del 1986), **non lascia alcun margine interpretativo o di elucubrazione ermeneutica**, come erroneamente ha ritenuto il Tar adito, tale addirittura da indurlo a mutare il proprio stesso indirizzo giurisprudenziale, proprio fondato su dette disposizioni di legge (cfr. Tar Palermo, sez. 1633/2009 e 4184/2010).

Di seguito, per chiarezza espositiva, si riporta il dato testuale delle norme sopra richiamate:

Art. 13

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e

della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta....

Art. 18.

5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

Ed ancora non si vede quale refluenza, in direzione delle ragioni delle associazioni appellate, possa avere la direttiva 2003/2005, alla quale il Tar adito, con l'ordinanza n. 638/2010 sembra attribuire valore quasi biblico, atteso che la medesima si è limitata sostanzialmente a confermare il principio di cui alla citata Convenzione di Aarhus, per cui gli stati membri, coerentemente con il proprio ordinamento interno, sono tenuti ad assicurare l'accesso alla giustizia nella materia che ci occupa a quei soggetti che “vantino un interesse sufficiente”, fermo restando che rimane devoluta alla esclusiva competenza degli stati membri determinare “ciò che costituisce interesse sufficiente”.

B) Indipendentemente dalle superiori considerazioni, deve rilevarsi come l'Associazione Mediterranea per la Natura – Mediterranean Association for Nature (M.A.N.), è in ogni caso priva di qualsivoglia legittimazione processuale, in considerazione **dell'avvenuta revoca del riconoscimento di associazione ambientalista, disposta con D.A. del 21/3/2008 in G.U.R.S. n. 27 dell'11/6/2010**, circostanza quet'ultima (documentalmente provata dalla controinteressata in primo grado) su cui il Tar, in maniera a dir poco inspiegabile, non ha nemmeno speso una sola parola!!!

II

Sull'infondatezza delle censure di cui al ricorso di I grado.

Le superiori argomentazioni sono di per sé sufficienti ai fini dell'accoglimento dell'odierno gravame.

Il ricorso proposto dinnanzi al Tar è comunque infondato nel merito.

Le associazioni appellate hanno chiesto al Giudice di prima istanza l'annullamento parziale, previa sospensione, dei provvedimenti impugnati già dettagliatamente descritti al punto A) del fatto.

La parziale impugnativa è stata affidata a **ben nove motivi**.

Più in particolare: con i primi due si lamenta la **violazione della normativa statale e comunitaria che prescrive la valutazione di incidenza per gli strumenti di pianificazione**; con il terzo si lamenta la **mancata adozione delle misure di conservazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 e dell'art. 6 D.P.R. 357/1997**; con il quarto si deduce la **violazione dell'art. 1 comma 5 e dell'art. 21 comma 2 L. 157/1992**; con il quinto si lamenta il vizio di **eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà ed irragionevolezza**, per avere il Calendario Venatorio consentito la **caccia anticipata agli uccelli migratori nelle isole Egadi a far data dal 10/10/2010**; con il sesto ed il settimo motivo si deducono la **violazione degli artt. 18 commi 3 e 4 ed 1, commi 1 e 2, L. 157/1992 in relazione al DPCM 7/5/2003**, per avere i provvedimenti impugnati consentito la **caccia alla Lepre italica** e non avere previsto la **chiusura anticipata della caccia alla Beccaccia entro il 31/12**; con l'ottavo motivo si lamenta la **violazione dell'art. 21 L.R. Sicilia 33/1997** per

non avere il CV vietato la caccia sui **valichi montani**; con il nono motivo si deduce, infine, la violazione della **citata normativa su Sic e Zps** nella parte in cui si consente la caccia gli ungulati in periodo antecedente al 14/11.

Orbene, come già accennato in fatto, con l'ordinanza n. 638/2010, qui impugnata, il TAR Palermo ha indistintamente accolto, in unico ed illogico coacervo, tutti i motivi di ricorso, ritenendone *prima facie* la fondatezza “*in punto di obbligo di rispetto delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, avuto anche riguardo all'interpretazione datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15 luglio 2010, in causa C-573/08, e 4 marzo 2010, in causa C 241/08*”.

Invero, i riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati in parte motiva (a prescindere da ogni pur necessaria considerazione in ordine alla loro ultroneità ed erroneità, su cui si tornerà *infra*) evidenziano incontrovertibilmente che il sommario esame di legittimità dell'atto impugnato si è appuntato sul mancato rispetto delle direttive CE citate, così come interpretate dalla giurisprudenza comunitaria, in tema di Valutazione di Incidenza sui Siti della Rete Natura 2000 e di tutela degli habitat e delle specie ornitiche protette.

In ogni caso, respingendosi categoricamente il sommario e cumulativo procedimento motivazionale utilizzato in prime cure, conviene procedere partitamente ad un **riesame di tutte le censure proposte in primo grado dagli appellati, anche alla luce della richiamata giurisprudenza comunitaria**, per constatarne *prima facie* l'infondatezza ed evidenziare così l'assoluta assenza del prescritto *fumus*.

a) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 6 DPR 357/1997 COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DPR 120/2003, DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE, DELLA DIRETTIVA 42/2001 CEE, INVALIDITÀ DERIVATA DALL'ILLEGITTIMITÀ DEL PIANO REGIONALE FAUNISTICO-VENATORIO 2006/2011 APPROVATO IN FASE PROVVISORIA CON DELIBERAZIONE 253 DEL 18 MAGGIO 2006 DALLA GIUNTA DI GOVERNO.

La censura delle associazioni ambientaliste fa leva sul preteso obbligo di sottoporre a Valutazione di Incidenza il Piano Regionale Faunistico Venatorio nonché lo stesso Calendario Venatorio 2010/2011.

La normativa statale di riferimento (artt. 5 e 6 DPR 357/1997, come modificati dal DPR 120/2003) prevede l'assoggettamento, a siffatta procedura di valutazione, della pianificazione e programmazione territoriale, ed in particolare dei *“piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e loro varianti”*, al fine di valutare gli effetti che tali piani possono esercitare nei riguardi dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione, in esse comprese le ZPS previste all'art. 1 comma 5 L. 157/1992.

Analogamente, la normativa comunitaria – così come interpretata dalla Corte di Giustizia con la sentenza 4/3/2010, in causa C.241/08 – impone che la legge dello stato membro sottoponga sempre e comunque a valutazione di incidenza gli strumenti di pianificazione che interessano i siti della Rete Natura 2000, non potendosi aprioristicamente escludere che una determinata attività programmata possa arrecare pregiudizio al sito.

Se così è – come inevitabilmente è – ne consegue che **la valutazione di incidenza costituisce una procedura obbligatoriamente connessa alla pianificazione faunistico venatoria (PRFV), e non anche all’emanazione del Calendario Venatorio, che del Piano costituisce strumento applicativo.**

Condividendo il nostro argomentare, **lo stesso TAR palermitano**, con la recente sentenza n. **3481/2010, del 23/03/2010** (resa dalla stessa sezione sull’impugnazione del CV 2008/2009 ed inspiegabilmente “pretermissa”), **aveva opportunamente disatteso la censura (in relazione al CV), “considerata la natura meramente applicativa del calendario venatorio”,** che costituisce attuazione del PRFV.

Sulla stessa linea argomentativa, **già in sede cautelare, il TAR Piemonte, sezione II, con ordinanza 691/2010 del 10/09/2010, ha respinto sul punto la richiesta di sospensione del CV regionale 2010/2011,** efficacemente chiarendo che **“la valutazione ambientale di incidenza per le ZSC e le ZPS è prevista dalla normativa comunitaria soltanto per l’adozione di atti a contenuto pianificatorio e programmatico (quale, ad esempio, il piano faunistico-venatorio), ma non per il calendario venatorio”.**

Le raccomandazioni e le considerazioni dell’ISPRA – che auspica la sottoposizione alla procedura di valutazione di incidenza anche del CV – non assurgono a fonte di diritto!

La mancata implementazione della procedura di VI potrebbe quindi inficiare la validità del Piano Regionale con riguardo alla programmazione dell’attività venatoria nei siti Natura 2000; **tuttavia è evidente che le ricorrenti in primo**

grado sono **ampiamente decadute dalla facoltà di impugnare il piano regionale faunistico venatorio 2006/2011.**

Invero, quantunque il provvedimento in parola costituisca un presupposto per l'emanazione del calendario venatorio, esso era **autonomamente impugnabile nei termini di legge, essendo suscettibile di produrre effetti immediati.**

La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente chiarito che **gli atti generali ed a contenuto programmatico che disciplinano l'uso del territorio, introducendo limiti e prescrizioni per zone specificamente individuate (quali, ad esempio, gli strumenti urbanistici), hanno una carica lesiva attuale e pertanto vanno impugnati negli ordinari termini di decadenza.**

Per quanto *hic et nunc* particolarmente rileva, il Piano Regionale Faunistico Venatorio costituisce, a mente dell'art. 15 L.R. 33/97, *“lo strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica”*.

Esso inoltre **individua le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura.**

Caratterizzato da un contenuto inequivocabilmente ed immediatamente precettivo, **il PRFV avrebbe quindi dovuto essere impugnato entro i sessanta giorni dalla sua emanazione,** o comunque dalla data a partire dalla quale se n'è avuta notizia, al più tardi individuabile nel giorno **13 aprile 2007,** allorché sulla **Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana** è stata data pubblicazione del **decreto presidenziale di approvazione.**

V'è peraltro da evidenziare che al rigetto della medesima censura, formulata nei riguardi del PRFV in relazione ai calendari venatori 2007/2008 e 2008/2009, **era giunto lo stesso TAR palermitano** (sia pure sulla scorta di diversi presupposti argomentativi) con la ricordata **recentissima sentenza n. 3481/2010**, nonché con la **sentenza n. 1633/09 (CV 2007/2008)**, ritenendo l'inammissibilità del ricorso, "*considerata la natura provvisoria dello stesso piano*".

Entrambe le pronunce non sono state impugnate da alcuno e costituiscono, sul punto, cosa giudicata.

Riassumendo, delle due ipotesi ne valga una: o il PRFV è dotato di carica lesiva immediata, ed in tal caso esso andava impugnato entro i sessanta giorni dalla sua emanazione o, al più tardi, della relativa notizia; oppure il PRFV ha natura provvisoria, ed in tal caso la censura è inammissibile e la questione – già proposta dai ricorrenti in relazione ai CCVV 2007/2008 e 2008/2009 e rigettata con sentenza – è ormai coperta dal giudicato; *tertium non datur!*

b) e c) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1, 5 E 6 DEL DPR 357/1997, COME SOSTITUITO DALL'ART. 6 DPR 12 MARZO 2003 N° 120, CONCERNENTE A VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI PIANI IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE FRA AMMINISTRAZIONI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE ED ISTRUZIONE.

I ricorrenti in primo grado, con il secondo e con il terzo motivo di ricorso, sostengono poi l'illegittimità del CV 2010/2011 nella parte in cui esso non recepisce le misure di salvaguardia e/o di conservazione, a loro dire, definite e proposte dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio 6 Protezione Patrimonio Naturale con nota prot. 22738 del 31/03/2010.

Ora, la suddetta nota dell'A.R.T.A. non ha efficacia provvedimentoale, non è atto endoprocedimentale e non costituisce neppure antecedente logico o istruttorio rispetto all'emanazione del Calendario Venatorio, né, tantomeno, costituisce atto di adozione delle misure di conservazione previste dal DPR 357/1997.

Com'è noto, l'Assessorato al Territorio ed Ambiente della Regione Sicilia ha proceduto, nel mese di giugno 2009, all'approvazione dei piani di gestione per i Siti Siciliani della Rete Natura 2000.

Ciascuno dei decreti di approvazione contiene, all'art. 5, un rinvio alle *“pertinenti misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale di cui al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 e ss.mm.ii.”.*

Per la verità, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. 357/1992, le Regioni avrebbero dovuto da tempo stabilire, per tutti i siti di importanza comunitaria (in esse incluse le ZPS a norma dell'art. 6 del citato D.P.R.) *“le misure di conservazione necessarie...sulla base delle linee guida da adottarsi con Decreto del Ministero dell'Ambiente”.*

Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare ha provveduto a

tale incombente con D.M. 24626/02 del 3/09/2002, individuando analiticamente gli adempimenti che debbono precedere l'adozione di un Piano di Gestione e la strategia gestionale dei siti, che non può prescindere dalla valorizzazione delle attività umane radicate nel territorio, in esse ovviamente compresa la caccia.

Le misure di conservazione e protezione, nello schema individuato dal Ministero, debbono essere adottate anche a prescindere dal completamento del Piano di Gestione, la cui elaborazione è strutturata in molteplici e complesse fasi.

Successivamente, nell'inerzia delle Regioni, ed al fine di garantire comunque una certa uniformità di tutela nei Siti Natura 2000 della rete italiana, **il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, con D.M. del 17/10/2007, ha emanato i criteri minimi per la definizione delle misure di conservazione di ZSC e ZPS.**

La Regione Sicilia ha inteso dare esecuzione ai propri incombenti con D.A. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente in data 22/10/2007.

Tale decreto regionale è stato però impugnato (e sospeso dal TAR di Palermo con ordinanza n. 227 del 19/02/2008), nelle parti in cui dichiarava non vigenti nella Regione Sicilia le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per le aree protette del 2/12/1996 e non applicava i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZPS e ZSC, individuati col citato DM 17/10/2007.

La **delibera del Comitato per le aree protette** – sulla cui portata si tornerà

infra e che includeva le ZPS e le ZSC nell'elenco delle aree protette ex L. 394/1991 – è stata poi **modificata con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2, comma 8 lett. C del D.Lgs. 281/1997 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni in data 26/03/2008, pubblicata in GURI n° 137 del 13/06/2008**, con cui si è chiarito che *“alle aree di cui all'art. 2 (ZPS e ZSC – n.d.s.) della presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al DPR 357/1997 e s.m.i., al decreto del Ministro per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 (criteri minimi uniformi) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)”*.

Riassumendo: **per effetto dell'ordinanza sospensiva del TAR Palermo 227/2008, nonché dell'intervenuta modifica della delibera del Comitato delle Aree protette ad opera della Conferenza Permanente Stato-Regioni in data 26/03/2008, nonché ancora dell'art. 5 di ogni Decreto di approvazione dei Piani di Gestione, può affermarsi che in tutte le ZPS individuate nel territorio siciliano, non incluse nei parchi o in altre aree naturali protette, trovano applicazione, quali misure di conservazione ai sensi dell'art. 4, DPR 357/1997, i criteri minimi uniformi stabiliti con il citato D.M. 17/10/2007, espressamente recepite dai P.d.G.**

Alla luce di quanto sopra, è **quantomeno irragionevole la pretesa di ricondurre la nota 22738 del Dipartimento Territorio ed Ambiente alla previsione di cui all'art. 4, comma 1, D.P.R. 357/1997, anche in virtù della**

chiara natura non provvedimentale dell'atto, peraltro rivolto unicamente agli aspetti di tutela faunistica, costituenti la minima parte delle misure di conservazione previste per i Siti della rete Natura 2000.

È vero invece che, con l'approvazione dei Piani di Gestione, **la Regione Sicilia ha definitivamente adottato le misure di conservazione, di gran lunga meno restrittive rispetto alle disposizioni introdotte** dall'Assessorato alle risorse Agricole **nella stesura del corrente calendario venatorio.**

d) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 5 E ART. 21 COMMA 2 L. 157/1992 IN MATERIA DI ROTTE DI MIGRAZIONE. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/147/CEE SULLA PROTEZIONE DEGLI UCCELLI E SVIAMENTO IN RELAZIONE ALLA MANCATA TUTELA DELLE CONNESSE ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE.

La censura è pretestuosa e totalmente destituita di fondamento, proponendo un'interpretazione anticostituzionale delle norme che si assumono violate.

Non esiste nell'ordinamento giuridico, regionale, nazionale ed internazionale, alcuna norma da cui possa desumersi il divieto di caccia nelle aree delle rotte di migrazione, né, tantomeno, nelle ZPS ricadenti sulle predette rotte!

Quanto al presunto divieto di caccia lungo le rotte di migrazione – sancito dall'art. 21 comma 2 L. 157/1992 nei cinquecento metri dalla costa del Continente e delle Isole Maggiori – v'è da evidenziare che **esso non si configura automaticamente ed incondizionatamente**, ma poteva al più conseguire, a

norma di legge, **dal mancato rispetto della prescrizione di cui all'art. 1, comma 5, L. 157/1992**, ovvero all'omessa istituzione di zone di protezione con le finalità colà previste.

Tale previsione, tuttavia, è stata pienamente attuata a livello regionale per ben due volte, dapprima con l'istituzione delle Oasi di protezione e poi con l'individuazione delle ZPS.

In un primo momento invero, la Regione Sicilia ha ottemperato al disposto dell'art. 1 della Legge quadro con l'**art. 45, comma 1, della propria L.R. 33/1997**: *“allo scopo di favorire la conservazione, il rifugio, la sosta, la riproduzione e l'irradiamento naturale della fauna selvatica, ed al fine di garantire adeguata protezione all'avifauna lungo le rotte di migrazione interessanti il territorio della Regione, le aree che risultano idonee vengono costituite in oasi di protezione e rifugio della fauna dall'Assessore Regionale per l'agricoltura e le foreste, con le modalità di cui all'art. 16”*.

L'Assessorato competente ha successivamente individuato le zone da destinare ad Oasi di rifugio, **all'interno delle quali non è possibile esercitare l'attività venatoria ai sensi del comma 8 del citato art. 45.**

Il medesimo art. 45, al comma 7, chiarisce come *“nelle oasi di protezione e rifugio sono previsti interventi di miglioramento ambientale finalizzati al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni, al ripristino di biotopi distrutti ed alla creazione di biotopi”*, quale disposizione ricalca fedelmente il precetto normativo di cui al ricordato art. 1, comma 5, L. 157/1992.

La norma ha recepito la più antica direttiva del Consiglio (79/409/CEE) in materia di tutela dell'avifauna.

Successivamente, in data 21/05/1992, il Consiglio europeo ha emanato una nuova direttiva, la n° **92/43/CEE**, il cui scopo dichiarato era (com'è) quello di *“promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali...obiettivo che può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di attività umane”*.

Tale direttiva ha **istituito la rete ecologica europea “Natura 2000”, inglobando espressamente al suo interno le aree già classificate come zone di protezione speciale (ZPS) dalla direttiva 79/409/CEE.**

Lo Stato italiano ha inteso dare attuazione alla Direttiva 92/43/CEE solo con il **D.P.R. 357/1997**, demandando alle Regioni ed alle Province autonome il compito di individuare i siti di importanza comunitaria per la costituzione della rete ecologica europea, denominata Natura 2000.

Ai sensi dell'art. 6 del citato DPR 357/1997, “la rete Natura 2000 comprende le Zone di Protezione Speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'art. 1, comma 5, della L. 157/1992”, mentre “*gli obblighi derivanti dagli artt. 4 e 5 si applicano anche alle ZPS di cui al comma 1*”.

Per espressa ed inequivocabile disposizione di legge, insomma, le zone di protezione di cui all'art. 1, comma 5, e le ZPS sono la stessa cosa, sicché non è più neppure ipotizzabile il divieto di cui all'art. 21 comma 2!

Anzi, v'è di più: la Regione Sicilia potrebbe benissimo revocare anche i prov-

vedimenti istitutivi delle Oasi di protezione per applicare alle relative aree il regime di minor rigore previsto per le ZPS, adottando anche per esse le misure di conservazione sulla base delle linee guida dettate dal Ministero dell’Ambiente (art. 4, comma 2), sul cui puntuale recepimento all’interno dei Piani di Gestione si è già detto *supra*.

Quanto, invece, al **presunto divieto di caccia nelle ZPS**, esso deriverebbe – **a dire dei ricorrenti in primo grado – dalla loro classificazione come area naturale protetta.**

A supporto di tale tesi, negli scritti difensivi delle associazioni ambientaliste viene riportato un **florilegio di massime giurisprudenziali** (per lo più della S.C. di Cassazione Penale, **abbastanza datate**) che **equiparano all’area naturale protetta le zone di protezione speciale.**

In particolare, **una delle predette pronunce** (la cui massima viene riferita ad una **sentenza di Cass. Penale sez. III del 5/01/2000 n° 30, irreperibile nelle nostre banche dati**), sancirebbe in modo chiarificatore il presunto divieto “*in virtù della recente (sic!?) classificazione operata ai sensi dell’art. 2 comma 5 L. 394/1991 con deliberazione 2/12/1996 del Ministero dell’Ambiente (rectius: del Comitato per le Aree protette, n.d.s.)*”.

Sulla stessa linea argomentativa, anche le **sentenze nn. 1633 del 19/10/2009 e 3481 del 23/03/2010 del TAR palermitano ritengono** che: “*le ZPS sono classificabili come aree naturali protette, in quanto l’efficacia del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio del 25 marzo 2005, con cui era stata annullata la deliberazione del 2 dicembre 1996, è stata*

sospesa con ordinanza del TAR Lazio Roma, sez. II bis 24/11/2005 n° 6856, confermata con ordinanza del Consiglio di Stato sez. VI n° 783 del 14/02/2006”.

In verità, **le datate pronunzie della S.C. di Cassazione penale (di cui diamo per scontata l’esistenza) si riferiscono ad uno scenario normativo non più attuale, mentre le recenti sentenze del TAR palermitano sono il frutto di un clamoroso “anacronismo” giuridico!**

Per rendersi conto di ciò, è sufficiente un brevissimo *excursus* delle norme che vengono in rilievo.

V’è innanzitutto da evidenziare che l’**art. 4, comma 3 D.P.R. 357/1997 testualmente prevede che “qualora le zone speciali di conservazione ricadano all’interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa nazionale vigente”.**

Appare quindi chiaro **che le ZPS possono ricadere all’interno di aree naturali protette, ma che non necessariamente esse costituiscono aree naturali protette!**

Anteriormente all’emanazione del DPR 357/1997 era però accaduto che, con delibera del 2/12/1996, il Comitato per le Aree Protette (organo istituito ai sensi della L. 394/1991) aveva classificato “aree protette” anche le ZPS, senza specificare il regime di “protezione” ad esse applicabile.

Il Ministero dell’Ambiente, con decreto del 25/03/2005, aveva annullato tale deliberazione, e tuttavia il provvedimento è stato inizialmente **sospeso dal TAR Lazio con ordinanza n. 6856/2005.**

Successivamente, lo stesso **Ministero dell'Ambiente, con Decreto del 17/10/2007**, ha individuato **i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione delle ZPS.**

A ben vedere, **le misure di conservazione indicate dal Ministero sono ben diverse da quelle dettate della L. 394/1991 per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali orientate.**

Per quanto *hic et nunc* specificamente rileva, il D.M. 17/10/2007 consente l'attività venatoria all'interno delle ZPS a partire dalla terza domenica di settembre (o dall'1/10 per le zone umide e quelle ricadenti nei corridoi migratori), mentre all'interno delle zone classificate come parchi e riserve ai sensi della citata Legge quadro 394/1991 la caccia costituisce addirittura una condotta perseguibile penalmente.

Non sono quindi mancate, in un quadro normativo assolutamente confuso e contraddittorio, pronunzie giurisdizionali che hanno ritenuto sussistente il divieto di caccia in tutte le Zone di Protezione Speciali di Rete Natura 2000, malgrado le diverse indicazioni fornite dal Ministero dell'Ambiente.

In ogni caso, **la questione interpretativa è stata poi superata** per effetto dell'avvenuta **modifica della deliberazione del soppresso comitato ad opera della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.**

Come già sopra accennato, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 2, comma 8 lett. C del D.Lgs. 281/1997, la Conferenza Permanente ha **aggiunto un art. 2 bis alla delibera, stabilendo che “alle aree di cui all'art. 2 della**

presente deliberazione si applica il regime di protezione di cui al DPR 357/1997 e s.m.i., al decreto del Ministro per l'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare del 17/10/2007 (criteri minimi uniformi) e ai relativi provvedimenti regionali di recepimento ed attuazione, nonché al decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002 (linee guida per la gestione dei siti Natura 2000)".

A seguito di tale modifica, il TAR Lazio, II sezione bis, pronunciando definitivamente sul giudizio amministrativo 9873/2005 – nel cui ambito era stata emessa l'ordinanza di sospensione del citato DM del 25/03/2005 – con sentenza n° 745/2009 del 27/01/2009 ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Ha osservato in particolare il Giudice Amministrativo che: *“l'intervenuta modifica normativa disposta dalla citata deliberazione del 26/03/2008 della Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato e Regioni produce il medesimo effetto che l'impugnazione proposta avrebbe voluto impedire. Infatti, quest'ultima deliberazione...fa un espresso rinvio alla disciplina prevista nel D.P.R. 357/1997. Tale ultimo Decreto dispone espressamente all'art. 4, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 12/03/2003 n° 120, che, qualora le Zone Speciali di Conservazione ricadano all'interno delle Aree Protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta, la Regione o la Provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti interessati ed il soggetto gestore, le opportune misure di conservazione*

e le norme di gestione. Tale rinvio produce, come effetto, l'introduzione di una disciplina giuridica diversificata per le ZPS e ZSC, qualora le stesse non possano essere ricomprese nelle aree naturali protette".

Come detto, **all'adozione delle misure di conservazione** la Regione Sicilia ha definitivamente provveduto **con l'adozione dei Piani di Gestione, i cui decreti di approvazione rimandano espressamente alle misure di conservazione dettate dal D.M. 17/10/2007 e che non prevedono alcun divieto generalizzato di caccia!**

Il TAR di Palermo, con le ricordate sentenze 1633 del 19/10/2009 e 3481 del 23/03/2010, ha ignorato del tutto l'avvenuto mutamento normativo, così come ha ignorato la pronuncia del TAR Lazio testè ricordata.

Ciò che più sorprende, peraltro, è che lo stesso Tribunale continui a perseverare nell'errore, malgrado abbia acquisito, sia pure in fase cautelare, copia integrale della sentenza.

e) SUL PRESUNTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER CONTRADDITTORIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA.

Ancora, i ricorrenti sostengono in primo grado l'illegittimità del Calendario Venatorio nella parte in cui esso consente la **caccia anticipata (?!?) agli uccelli migratori nelle isole Egadi a far data dal 10/10/2010**, in contrasto con i criteri assunti per le altre ZPS e con le misure di salvaguardia proposte dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, senza addurre alcuna motivazione di merito.

L'inerzia del motivo di gravame renderebbe di per sé superflua ogni deduzio-

ne, essendo evidente che **la data del 10/10 è certamente successiva a quella di apertura generale della caccia (1/9) fissata dal C.V.**

Dal momento che **non tutto il territorio dell'arcipelago costituisce ZPS** - nel cui ambito resta valida la generale data di apertura del 14/11 - **nella rimanente parte del territorio l'apertura era fissata all'1/9, tranne che per i non residenti, i quali avrebbero potuto esercitare la caccia alla sola selvaggina migratoria a partire dal 10/10: si trattava quindi** - circostanza questa sfuggita del tutto al primo Giudicante - **di una misura ulteriormente restrittiva, posta a salvaguardia della selvaggina migratoria anche nelle zone esterne alle ZPS!**

f) SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4, E DELL'ART. 1, COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E D.P.C.M. 7/5/2003 E SUL PRESUNTO ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. CACCIA ALLA LEPRE ITALICA.

Anche tale censura doveva da subito apparire totalmente destituita di fondamento giuridico.

Il DPCM 7/5/2003, su parere dell'INFS, ha modificato, infatti, l'art. 18 L. 157/1992 con la procedura colà prevista al 3° comma, introducendo, limitatamente alla regione Sicilia, la lepre italica quale nuova specie cacciabile.

La Regione Sicilia, adeguandosi alla legge statale, ha anch'essa ovviamente incluso la lepre italica tra le specie oggetto di prelievo, nei limiti temporali stabiliti dalla L. 157/1992.

La lepre, in Sicilia, è una specie cacciabile al pari delle altre previste dal ri-

cordato art. 18 e non v'è quindi, sotto tale profilo, alcuna violazione della normativa statale di riferimento.

A ben vedere, **non risulta neppure violato l'art. 18, comma 4 L. 157/1992, poiché la Regione Sicilia, al pari della altre Regioni, non è assolutamente tenuta a prendere in considerazione le raccomandazioni dell'ISPRA nella redazione del calendario venatorio.**

Invero, il ruolo consultivo esercitato dall'ISPRA ai sensi del comma 4 del ricordato art. 18 è cosa assai diversa dal parere obbligatorio espresso ai sensi del comma 2.

La lettera della norma non può dare adito ad equivoci: *“le Regioni, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, pubblicano il calendario regionale...”*.

Non viene utilizzato – si badi bene – **il termine parere** (come avviene per il comma 2 dell'art. 18), **né è prevista la “previa acquisizione”**.

La Corte Costituzionale, con sentenza n° 332/2006, ha chiarito che tale diversa locuzione (*sentito l'INFS*), utilizzata anche dal successivo comma 6 dell'art. 18, *“non configura come obbligatorio e vincolante per le regioni il parere dell'INFS, ma prevede una mera interlocuzione tra l'ente territoriale e l'INFS”*.

Non sussiste insomma, a giudizio della Consulta, l'obbligo di congrua motivazione rispetto ad un parere meramente interlocutorio, e l'unica condizione imposta dall'art. 18 cit. è “il rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3”..

Ciò, d'altra parte, risponde ad una logica tutt'altro che oscura.

Il legislatore italiano ha previsto, all'interno del ricordato art. 18, **una ben precisa procedura per variare l'elenco delle specie cacciabili**: *“Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, d'intesa col Ministero dell'Ambiente, sentito l'INFS, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio”*.

Ubi voluit, ibi dixit lex: non è sufficiente il parere interlocutorio dell'ISPRA ad eliminare una specie da quell'elenco, né, tantomeno, a ridurre il periodo di prelievo, essendo tale facoltà demandata esclusivamente al capo del Governo.

Le Regioni sono tenute a rispettare le previsioni dell'art. 18, comma 1, L. 157/1992 e, solo per il caso in cui intendano discostarsene, sono obbligate ad acquisire il parere dell'ISPRA, quello sì obbligatorio, preventivo, ma non vincolante.

Peraltro, le preoccupazioni manifestate dall'Istituto e pretestuosamente valorizzate dagli appellati sono assolutamente infondate, giacché **il Calendario Venatorio consente il prelievo della lepre per un periodo temporale assai breve, di gran lunga inferiore a quello stabilito dall'art. 18 L. 157/1992 (terza domenica di settembre-31/12) e per di più con un limite massimo di due capi annui per ogni cacciatore.**

Tali previsioni, unitamente alle restrizioni territoriali dell'esercizio venatorio

sulla specie, evidenziano l'apoditticità dell'affermazione dei ricorrenti, secondo cui il prelievo alla lepre è stato autorizzato senza limitazioni territoriali e senza alcuna forma di pianificazione e selettività del prelievo.

D'altra parte, **lo stesso TAR palermitano aveva già valutato positivamente**, in sede cautelare, **gli analoghi accorgimenti previsti dal CV 2009/2010**, rigettando sul punto la domanda di sospensione e con ciò evidentemente ritenendo infondate le preoccupazioni manifestate dall'ISPRA, dall'identico tenore di quelle espresse nel parere del 30/3/2010.

Va infine sottolineato che la decisione, adottata dall'Assessorato, di discostarsi dalle indicazioni dell'ISPRA è adeguatamente motivata, e **le relative determinazioni non sono sindacabili se non sotto il profilo della manifesta irragionevolezza e/o illogicità, oggettivamente non riscontrabili nel provvedimento impugnato.**

g) SULLA PRETESA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 18, COMMI 3 E 4 E DELL'ART. 1 COMMI 1 E 2 L. 157/1992 E DPCM 7/5/2003 ANCHE SOTTO IL PROFILO DI ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – CHIUSURA ANTICIPATA DELLA CACCIA ALLA BECCACCIA.

Sul punto debbono valere le medesime considerazioni sopra espresse.

“Sentito l'INFS” è, peraltro, locuzione assai diversa, anche nel significato e nell'intenzione del legislatore, da “previo parere dell'INFS”, come non ha mancato di chiarire la Corte Costituzionale con la ricordata sentenza 332/2006.

L'art. 18, comma 1 lettera b) L. 157/1992 prevede che la beccaccia può essere cacciata “*dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio*”, e quindi ben oltre la data di chiusura stabilita dalla **Regione Sicilia**.

Non v'è quindi alcuna violazione dell'art. 18, né di qualsiasi altra norma della legge 157/1992, né vi è alcuna “*grave e significativa deroga*”, quantomeno avuto riguardo alla prospettiva degli odierni appellati.

Neppure in via di mera ipotesi è quindi ravvisabile un difetto di istruttoria, non essendo la Regione Sicilia tenuta a motivare la propria scelta nell'ambito di quanto stabilito dal legislatore nazionale, anche in presenza di un diverso avviso dell'ISPRA.

Se l'Istituto ritiene di potere formulare osservazioni rispetto ai periodi ed alle specie elencate nelle lettere da a) ad e), lo deve fare promovendo la variazione dell'elenco con la procedura prevista dal 3° comma dell'art. 18.

Nel merito delle suddette osservazioni, occorre peraltro evidenziare che l'Istituto si è limitato a reiterare le **immotivate preoccupazioni già espresse per la passata stagione**, senza addurre a sostegno alcuna motivazione scientifica.

Anzi, **un documento preso in grande considerazione dall'ISPRA – ovvero il *key concept sui periodi sensibili di riproduzione* elaborato dalla Commissione Europea – indica chiaramente che il periodo di migrazione prenu- ziale della beccaccia ha inizio, in Italia, a partire dalla seconda decade di gennaio!!!**

Sul piano più prettamente scientifico, le “preoccupazioni” tralaticciamente tramandate di anno in anno nel parere dell’ISPRA sullo stato di conservazione e sulla situazione demografica della specie si fondano su pubblicazioni inattendibili ed abbastanza datate.

La pubblicazione *BirdLife International*, citata dall’ISPRA, risale all’anno 2004 e si fonda sulla stima di popolazioni nidificanti censite sulla scorta di dati incompleti (i dati numerici sono riportati in carattere normale e non in grassetto), come lo stesso autore della pubblicazione non ha difficoltà ad ammettere.

I più recenti lavori di Wetlands International riportano una popolazione svernante compresa tra 10.000.000 e 25.000.000 di capi, con una tendenza stabile, mentre l’analisi delle ali fornite dai cacciatori italiani (eseguita dall’associazione Amici di Scolopax) ha evidenziato, per le annate venatorie dal 2006/2007 al 2008/2009, una percentuale del 70% di individui giovani sul totale del campionamento abbattuto.

La bibliografia sull’argomento (Delany, Scott. D., Dodman, T. & Stroud, D. (eds) 2009. An Atlas of Wader Population in Africa and Western Eurasia. Wetlands International. Wageningen. The Netherlands. Wetlands International. 2006. Waterbird Population Estimates-Fourth Edition. Wetlands International Wageningen. The Netherlands) contiene dati univoci e di facile consultazione.

Non è, infine, di poco conto quanto osservato dall’Assessorato a proposito della scarsa pressione venatoria esercitata nei riguardi di uno scolopacide

che vive notoriamente all'interno dei boschi.

La gran parte del territorio siciliano è invero interdetta alla caccia, tra i quattro grandi parchi regionali, le 76 riserve naturali ed il demanio forestale.

Per dare una minima idea di ciò che si va affermando, si consideri che **su 283 mila ettari totali di superficie boschiva, l'Azienda Foreste** (tra demanio, parchi e riserve) **ne gestisce 193 mila interdetti alla caccia** (dati tratti dal sito internet dell'azienda foreste), sicché può tranquillamente affermarsi che **più del 65% delle beccacce che svernano in Sicilia non conoscerà mai, nel periodo di soggiorno, un cacciatore o il suo ausiliare!**

Last but not least, il prelievo venatorio della beccaccia è ulteriormente limitato dalla previsione di un **numero massimo di capi abbattibili nella giornata (2) e da un limite annuo di 20 (persino inferiori ai limiti suggeriti dall'ISPRA)**, che, in considerazione del **carattere "specialistico" della caccia col cane da ferma** (l'unica utilmente praticabile, cui si dedica meno del 30% dei cacciatori), fornisce l'esatta misura di quanto sia **irrisoria l'incidenza dell'attività in Sicilia** rispetto ad altre regioni d'Italia ed allo stesso continente europeo.

La decisione di fissare la chiusura del periodo di prelievo della beccaccia ad una data successiva rispetto a quella raccomandata dall'ISPRA (ma comunque anteriore rispetto a quella codificata nell'art. 18 L. 157/1992) **è stata quindi congruamente motivata nell'atto dell'Amministrazione Regionale, le cui considerazioni tecniche non sono per nulla illogiche o irragionevoli e come tali sono quindi ed in ogni caso insuscettibili di essere sindacate dal**

Giudice amministrativo, come pure non ha mancato da ultimo di rilevare la recentissima già citata ordinanza resa *in subiecta materia* dal TAR Piemonte (691/2010 del 10/09/2010).

h) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 21 L. REG. SIC. 1 SETTEMBRE 1997 N° 33 E S.M.I. – ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO.

Anche tale censura doveva apparire al Giudice di prime cure priva di pregio alcuno.

I ricorrenti riconoscono che la Regione Sicilia ha correttamente individuato le rotte migratorie (*rectius*: direttrici, dal momento che l'INFS non ha mai segnalato rotte migratorie ai sensi dell'art. 1 comma 5 L. 157/1992), a loro dire omettendo tuttavia di vietare la caccia nei valichi montani interessati dalle predette direttrici.

Per la verità, nel paragrafo 2.3 del Piano Regionale Faunistico Venatorio è dato leggere testualmente che “*considerata la situazione orografica complessiva dell'Isola, ed ancor di più quella delle isole minori, dove lo sviluppo in altezza e in estensione delle catene montuose esistenti non costituisce ostacolo per le rotte di migrazione, nel medesimo territorio non si individuano valichi montani tali da interessare i flussi migratori, le cui traiettorie pertanto non ne risentono*”.

Poiché il C.V. costituisce strumento attuativo del P.R.F.V., non tempestivamente impugnato, sul punto le censure dei ricorrenti si rivelano del tutto inammissibili.

V'è in ogni caso da considerare che **le tre grandi direttrici migratorie individuate dal Piano, all'evidenza di chi possiede qualche nozione di geografia, non risultano coinvolgere valichi montani.**

In altri termini, **il territorio della Regione Sicilia è irradiato uniformemente dai migratori lungo tre grandi direttrici, che coinvolgono coste, promontori, laghi e fiumi, ma non specificamente valichi montani.**

È peraltro evidente che **tutti i passi delle catene montuose siciliane (Peloritani, Nebrodi, Madonie e monti Iblei) sono inclusi negli omonimi parchi naturali, nelle riserve e nelle oasi di rifugio della fauna selvatica.**

Valga infine un'ulteriore risolutiva considerazione.

Il divieto stabilito dall'art. 21, comma 3, L. 157/1992, così come dall'art. 21 comma 2, L.R. 33/1997, **al pari degli altri divieti stabiliti dalla norma, ha carattere immediatamente precettivo e non abbisogna di ulteriori specificazioni nella regolamentazione venatoria annuale.**

Il Calendario Venatorio della Regione Sicilia, in buona sostanza, non è certo invalido perché non prevede il divieto di cacciare sparando a bordo di veicoli a motore o perché non vieta di usare richiami elettroacustici!

i) SULLA PRETESA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SU SIC E ZPS ANCHE SOTTO IL PROFILO DELL'ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO ED IRRAGIONEVOLEZZA.

La censura è pretestuosa e destituita di ogni fondamento.

I criteri minimi uniformi dettati dal D.M. 17/10/2007, anche sulla scorta delle indicazioni della Direttiva Habitat, **escludono espressamente gli ungu-**

lati dalle limitazioni imposte all'attività venatoria nella rete Natura 2000.

La ragione, abbastanza intuibile, risiede nella grande capacità di sopravvivenza e nell'eccessiva prolificità di talune specie (quali, ad esempio, i suidi), il cui unico predatore naturale è all'evidenza l'uomo, di talché la limitazione della pressione venatoria potrebbe condurre a gravissimi squilibri in danno di specie sensibili meritevoli di tutela.

Non risponderebbe quindi ad alcuna apprezzabile esigenza ambientale la posticipazione della caccia al cinghiale nelle ZPS, considerato peraltro che il limitato periodo di prelievo venatorio ha inizio il 1° novembre.

Speculativa è, infine, l'osservazione dei ricorrenti, secondo cui il C.V. consente nelle ZPS di Catania e Siracusa la caccia ai cinghiali in periodo anteriore al 14/11, mentre in altra parte specifica che tale attività non è consentita nei predetti territori per l'assenza della specie.

Le norme dettate dall'art. 3 del C.V. hanno portata generale, senza alcun riferimento a provincie e territori specifici, sicché dovrà apparire ovvio anche al meno accorto dei lettori che, nelle ZPS ove la specie del cinghiale non sia presente, il cacciatore non avrà ragione di recarsi anteriormente al 14/11!

SULLA INAPPLICABILITÀ AL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DALLA L. 96/2010.

Già in primo grado le associazioni ricorrenti avevano "ventilato" l'obbligo di adeguamento del Calendario Venatorio impugnato alle modifiche introdotte nella Legge Quadro sulla caccia (157/1992) dalla L. 96/2010 (cd. Legge Co-

munitaria).

Siamo certi che l'Ecc.mo Collegio disattenderà qualsivoglia censura che faccia leva sulla presunta applicabilità della novella al provvedimento impugnato.

È invero evidente che la predetta legge, approvata in data 4/6/2010 e pubblicata sulla G.U.R.I. il 25/06/2010, è entrata in vigore una volta trascorso il normale periodo di *vacatio legis*, e quindi, in definitiva, il 10/07/2010, dopo un mese dall'approvazione del Calendario Venatorio impugnato!

Peraltro, come pure evidenziato dalla più volte citata ordinanza del TAR Piemonte, sez. II, n° 691 del 10/09/2010, le modifiche in questione sono ancora prive della normativa di dettaglio che consenta di stabilire, per ogni singola specie, i periodi di riproduzione, di dipendenza e di ritorno ai luoghi di nidificazione, durante i quali l'esercizio venatorio dovrebbe essere vietato.

Per di più, l'informale documento redatto in proposito dall'ISPRA (Guida alla redazione dei calendari venatori, ovviamente valevole per i provvedimenti successivi al 10/07/2010) non appare contrastante con le misure – già abbastanza restrittive – adottate dalla Regione con il provvedimento impugnato.

SULLA SENTENZA CE C573/08 DEL 15/07/2010 E SUL DANNO .

La Corte di Giustizia, con la più volte richiamata sentenza, nell'ambito della procedura C573/08 ha contestato alla Repubblica Italiana di non avere integralmente recepito la normativa comunitaria in punto di obbligo di conservazione degli habitat e di particolare tutela di alcune specie ornitiche.

L'attenzione si è in particolare appuntata sul sistema delle deroghe, **avendo osservato la Corte che la normativa relativa ai prelievi venatori nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia, Toscana, nonché i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in tali regioni e nell'Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia, costituiscono deroghe ai sensi dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.**

Per comprendere esattamente l'argomento, occorre evidenziare che la direttiva Uccelli contiene, nei suoi allegati, elencazioni di specie ornitiche oggetto di particolare tutela, di cui gli stati membri possono autorizzare l'abbattimento a determinate condizioni.

Ebbene, **nella procedura in argomento, la Corte ha contestato che nelle nominate Regioni è consentito il prelievo di specie protette quali storno, passero, fringuello, peppola e passera mattugia senza che vengano specificati i motivi concreti che giustificano la deroga.**

A ben vedere, **la legislazione venatoria siciliana non consente il prelievo di alcuna di tali specie protette ai sensi della citata direttiva, mentre una clausola di salvaguardia, contenuta nel PRFV, esclude dall'elenco delle specie cacciabili anche la Coturnice, in quanto inclusa nell'allegato II/2.**

Quanto alle ragioni di conservazione degli habitat, **il Calendario Venatorio siciliano è stato redatto in guisa da salvaguardare il più possibile i siti di Natura 2000, giungendo financo a ritardare, nelle ZPS, l'apertura della stagione venatoria al 14/11, allorché il fenomeno migratorio si è pressoché esaurito.**

Tale misura di salvaguardia, unica nel panorama normativo venatorio italiano e forse anche europeo, costituisce la migliore garanzia di recepimento delle norme intese a salvaguardare gli habitat di rilevanza comunitaria.

Per completezza espositiva, si evidenzia comunque il difetto del requisito del *periculum* così come prospettato dal ricorrente, che non fornisce valutazioni statistiche differenziali idonee a dimostrare che il prelievo venatorio all'interno delle ZPS a partire dal 14/11 – consentito in Sicilia per gli scorsi anni – abbia prodotto gravissimi danni ambientali.

Al contrario, **i dati scientifici raccolti dall'ARPA** (Autorità di Protezione Ambientale) della Regione Sicilia e **trasfusi nell'Atlante della Biodiversità della Sicilia** (AA.VV., 2008) mostrano univocamente un **aumento sensibile della popolazione nidificante e svernante delle specie cacciabili, con un trend costantemente positivo proprio nell'arco dell'ultimo decennio.**

Occorre peraltro prefigurare le conseguenze che il mantenimento dell'eventuale sospensione *in parte qua* del calendario può determinare a carico di soggetti legittimamente interessati all'attività venatoria.

La concentrazione di cacciatori nelle zone esterne alle ZPS aumenta la pressione venatoria ed il rischio di incidenti, mentre il divieto di esercizio della caccia *tout court*, esteso cioè anche alla selvaggina stanziale, determina l'incontrollabilità demografica di alcune specie (quali il coniglio selvatico ed il cinghiale), potenzialmente pregiudizievoli per la sopravvivenza stessa delle specie sottoposte a protezione.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

VOGLIA L'ECC.MO COLLEGIO

reiectis adversis, riformare integralmente l'ordinanza cautelare, **rigettando la relativa istanza** per l'evidente infondatezza dei motivi di ricorso e per l'assenza del paventato *periculum in mora*.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Palermo, 14/9/2010

Avv. Maurizio Lino

Avv. Alessandra Gazzè

Avv. Nunziello Anastasi